



## **Decreto Dirigenziale n. 253 del 29/10/2019**

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZZAMB

U.O.D. 9 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 152/06, ART. 208. - AUTORIZZAZIONE PER MODIFICA SOSTANZIALE DI UN IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI IN CORSO DI REALIZZAZIONE IN VIA TIBERIO CLAUDIO FELICE - SALERNO. DITTA APICELLA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA ANGRISANI N. 2 - SALERNO.

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che la ditta Apicella s.r.l., è titolare del D.D. n. 133 del 23/11/2017 di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto di messa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi in corso di realizzazione in via Tiberio Claudio Felice – Salerno, allo stato in fase di realizzazione;

**PRESO ATTO** del D.D. n. 9 del 04/02/2019 di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con prescrizioni, rilasciato dall'U.O.D. 07 Valutazione Ambientali su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I.;

**CONSIDERATO** che il sig. Apicella Biagio nato a Salerno il 05/02/1989, in qualità legale rappresentante della ditta in epigrafe, in data 26/03/2019 - prot. 0195021 ed in data 04/04/2019 - prot. 0218454, ha presentato istanza di modifica sostanziale dell'impianto consistente nell'incremento della capacità di recupero dei rifiuti, nonché della rimodulazione dei quantitativi, rispetto ai quelli autorizzati con D.D. n. 133/2017;

**CONSIDERATO** che la Conferenza di Servizi dell'11/07/2019:

- preso atto del parere favorevole dell'Ente Idrico Campano, dell'ASL Salerno, nonché delle precisazioni del tecnico delegato della ditta alla nota di richiesta chiarimenti dell'ARPAC;
- acquisito l'assenso, ai sensi dell'art. 14 ter - comma 7 - L. 241/90, del Comune di Salerno, assente seppur invitato, che non ha fatto pervenire alcuna nota in merito;
- si è conclusa con l'approvazione della variante sostanziale all'impianto di che trattasi:
  - a) subordinando il rilascio del decreto autorizzativo alla presentazione da parte della ditta della seguente documentazione:
    1. calcolo teorico di stabilità dei cumuli;
    2. dichiarazione di quietanza delle spese tecniche, ai sensi della L.R. n. 59/2018;
  - b) con la prescrizione che entro trenta giorni dalla messa in esercizio, a modifica realizzata, la ditta dovrà effettuare un'indagine fonometrica finalizzata a verificare il rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa vigente;

**PRESO ATTO** che la ditta:

- il 24/09/2019 - prot. 0567005, ha presentato le integrazioni richieste nella predetta Conferenza di Servizi;
- non è soggetta alla normativa antincendio di cui al D.P.R. n. 151/2011 né tantomeno alle prescrizioni dell'intervenuta D.G.R. n. 223/2019, così come dichiarato in Conferenza di Servizi e ribadito con nota acquisita il 24/09/2019 - prot. 0566999;

**RITENUTO**, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, poter procedere al rilascio dell'autorizzazione per modifica sostanziale;

**CONSIDERATO** che dal funzionario istruttore incaricato e dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente, ing. Giovanni Galiano, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

**VISTO:**

- il D. Lgs. n. 152/06;
- la D.G.R.C. n. 8/19;

**DECRETA**

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

**AUTORIZZARE**, ai sensi dall'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la ditta **APICELLA s.r.l.**, legale rappresentante Apicella Biagio nato a Salerno il 05/02/1989, alla modifica sostanziale all'impianto di messa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi, in corso di realizzazione in via Tiberio Claudio Felice - Salerno, distinto in catasto del medesimo Comune al foglio n. 41 particella n. 122, su un'estensione complessiva di 3.847 mq., consistente nell'incremento della capacità di recupero dei rifiuti, nonché della rimodulazione dei quantitativi, rispetto ai quelli autorizzati con D.D. n. 133/2017.

**PRECISARE** che la ditta Apicella s.r.l. potrà effettuare presso l'impianto le operazioni di recupero R13 ed R5, di cui all'allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/06, così come definite dalla vigente normativa in materia, per i codici EER, quantità e volumi riportati nell'allegata tabella.

**STABILIRE** che:

- i lavori dovranno iniziare e concludersi entro i termini previsti dal D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., avente ad oggetto disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, previa comunicazione di inizio lavori all'U.O.D. - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune di competenza;
- la ditta dovrà comunicare all'U.O.D. - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno e a tutti gli Enti competenti la data di inizio e, successivamente, quella di ultimazione dei lavori allegando:
  1. perizia asseverata da tecnico abilitato attestante l'ultimazione dei lavori e la conformità degli stessi con il progetto approvato in Conferenza di Servizi;
  2. comunicazione della data di inizio esercizio dell'impianto, a modifica avvenuta, sottoscritta dal legale rappresentante;
  3. polizza fidejussoria, conforme alla delibera di Giunta Regionale n. 8/2019 - Parte V.

**STABILIRE**, altresì, che la ditta dovrà:

- provvedere all'installazione, in prossimità dell'ingresso dell'impianto, di un sistema di bagnaruote per limitare ulteriormente l'emissione di polveri in atmosfera.
- trasmettere, alla scrivente U.O.D., contratto stipulato con il gestore della rete fognaria per lo scarico delle acque reflue;
- presentare, ad inizio esercizio, il P.E.I. (Piano di Emergenza Interno) alla Prefettura, ai sensi dell'art. 26 bis dell'Allegato alla Legge n. 132 dell'1/12/2018.

**PRECISARE** che:

- in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione di odori e la dispersione di aerosol e polveri;
- i rifiuti dovranno essere trattati e recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
  - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
  - senza causare inconvenienti da rumori o da odori;
  - senza danneggiare il paesaggio;
- eventuali rifiuti pericolosi, che dovessero inavvertitamente entrare nell'impianto dovranno essere allontanati immediatamente verso gli impianti autorizzati al loro trattamento;
- la ditta, per quanto non previsto nel presente Decreto, si dovrà attenere alla normativa vigente (nazionale e regionale) in materia di rifiuti e di gestione dell'attività;
- la Ditta, allo scadere della gestione, è tenuto a presentare un piano di ripristino ambientale, riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso prevista dall'area stessa. Il piano di ripristino ambientale dovrà avere la valenza di un piano di dismissione e riconversione dell'area previa verifica dell'assenza di contaminazione, ovvero in

presenza di contaminazioni, dovrà prevedere la bonifica dell'area da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

**AUTORIZZARE**, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, lo scarico delle acque reflue (dei servizi igienici e meteoriche di copertura capannone e piazzale), provenienti dall'attività della ditta **Apicella s.r.l.**, previo trattamento recapitano nella fognatura consortile con le seguenti prescrizioni:

- rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06, colonna "Scarico in rete fognaria". Tali valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso il pozzetto d'ispezione, agli elaborati grafici e descrittivi;
- gli Enti preposti al controllo devono poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
- il titolare dello scarico è soggetto, inoltre, ai seguenti obblighi e prescrizioni:
  - a) è tassativamente vietato lo scarico in fognatura di:
    - ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.);
    - benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosione o di incendio nel sistema fognario;
    - ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, ecc.), anche se tritati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
    - sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
    - sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
    - reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
    - reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
    - reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
    - reflui con temperatura superiore ai 35° C;
    - le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 alleg. 5 parte terza del D.Lgs, quali: *Arsenico, Cadmio, Cromo totale e/o Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati Composti organici alogenati, Pesticidi fosforati, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "Pericolose per l'ambiente acquatico" ai sensi del D. L.gs 52 del 3/2/1997 e s.m.i.;*
  - b) comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di immissione nella pubblica fognatura;

- c) comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
- d) obbligo di eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo eventualmente utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate in pubblica fognatura;
- e) obbligo di conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimico-fisiche, interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;
- f) obbligo di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;
- g) divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;
- h) smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 152/06;
- nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D. Lgs. 152/2006;
  - il titolare dello scarico ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sullo scarico procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate, con particolare riferimento ai parametri: Ph, Colore, Odore, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD/5, COD, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi, Olii minerali, Idrocarburi, Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, con cadenza temporale **annuale**. Le relative certificazioni analitiche, dovranno essere prodotte esclusivamente da un tecnico laureato, in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e la dichiarazione che: "le analisi rispettano/non rispettano i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 allegato 5 del D. Lgs. 152/06, vigenti all'atto della campionatura, e che le stesse analisi si riferiscono a campioni di acque reflue significative e rappresentative dell'attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante". La prima certificazione analitica dovrà essere trasmessa in copia all'Autorità di Ambito ed all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno entro 10 gg. dalla data di certificazione;
  - l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie.

**PRENDERE ATTO** che le acque, eventualmente, di percolazione vengono raccolte in una vasca a tenuta, posta all'esterno del capannone e, svuotata periodicamente da ditta autorizzata al prelievo e smaltimento.

**AUTORIZZARE**, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/06, le emissioni in atmosfera dell'impianto, in virtù della modifica proposta, con il seguente quadro emissivo:

Punto di emissione	Tipologia	Provenienza	Valori stimati in Conc. (mg/Nm <sup>3</sup> )	Fl. di Massa (kg/h)	Impianto di abbattimento
E1	Polveri	Scarico del materiale nella tramoggia del frantumatore	3,70	0,074	Depolveratore con filtri a maniche
P1	Polveri diffuse	Transito automezzi su strada asfaltata	5,0	//	Sistema a pioggia
P2	Polveri diffuse	Formazione e stoccaggio cumuli	5,0	//	Sistema a pioggia e/o ugelli nebulizzatori
P4	Polveri diffuse	Frantumazione inerti	5,0	//	-

- con le seguenti prescrizioni:
  1. il gestore almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio, dovrà darne comunicazione all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
  2. il termine massimo per la messa a regime è stabilito in 60 gg. a partire dalla data di messa in esercizio dello stesso. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
  3. dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dal punto di emissione autorizzato. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
  4. i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg. all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
  5. i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
  6. è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
  7. le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;

8. in caso si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana;
9. il pagamento degli oneri previsti per i controlli sulle emissioni in atmosfera deve essere effettuato entro trenta giorni dalla ricezione del relativo preventivo da parte del Dipartimento Arpac di Salerno;
10. le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
11. è fatto obbligo che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
12. è fatto obbligo che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
13. è demandato, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 alla U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno.

**FAR PRESENTE** che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

**NOTIFICARE** il presente decreto a mezzo pec alla ditta Apicella. s.r.l. al seguente indirizzo: "apicellasrl.1@legalmail.it".

**TRASMETTERE** copia del presente decreto alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Salerno, all'A.R.P.A.C. Dipartimentodi Salerno, all'ASL Salerno, all'Ente Idrico Campano, alla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti ARPAC, ai VV.F. di Salerno, alla Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

**INVIARE** il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Avv. Anna Martinoli